# REGIONE LIGURIA

Settore Tutela del Paesaggio
e Demanio Marittimo

*Genova,*

*Prot. n. IN/2021/*

*Allegati:*

*Rif.: IN/2021/8569 del 17.6.2021*

**Oggetto:** S610b - Lista di Controllo art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.
Comune di Carasco GE.
Modifica non sostanziale all'impianto esistente e all'AUA n. 129/2020 relativamente ai quantitativi massimi trattati annualmente con passaggio da 60.000 t/anno a 89.000 t/anno.
Proponente: Pavitecna srl – Carasco (GE).
Richiesta contributo istruttorio ai sensi dell'art. 4, comma 4, della DGR n. 107/2018.

Al Settore Valutazione
Impatto Ambientale
e Sviluppo Sostenibile

p.c.

Al Settore Urbanistica

SEDE

**Class. 2021/G11.6.8/143**

Pratica n. 44.323

Con riferimento alla nota di codesto Settore prot. n. IN/2021/8569 del 17.06.2021 e dall'esame della documentazione fornita risulta che l'intervento proposto riguarda un mero aumento della potenzialità massima di rifiuti trattabili dall'impianto della ditta esercente di Via Terrarossa 81, in Comune di Carasco GE, oggetto della valutazione ambientale conclusasi con il decreto regionale n. 942 del 24.02.2016 (no VIA).

La ditta esercente risulta operativa dal 1986 nell'impianto dove viene confezionato conglomerato bituminoso e recuperato asfalto fresato.

La soluzione progettuale prefigurata, peraltro illustrata negli atti in linea generale, sia con la conferma dell'attuale assetto delle aree adibite a stoccaggi ed alle altre fasi intermedie (dall'introito all'allontanamento verso i destini finali), sia con l'incremento della frequenza nelle fasi della formazione dei cumuli o abbancamenti in sede propria e nella programmazione delle movimentazioni, sembra volta a consentire la gestione di un maggiore quantitativo delle categorie di codici CER già in esercizio secondo determinate attività di recupero e smaltimento presso la stessa sede operativa in questione.

Tale maggior quantità, come si evince nella Lista di Controllo, paragrafi *finalità motivazioni localizzazione descrizione*, dipende sostanzialmente dal fatto che alla ditta esercente sono stati affidati lavori da enti e società, quali Anas e Autostrade, che comportano maggiori quantità di prodotto da lavorare.

L'impianto insiste in area **non soggetta** a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s. m. i., ed inserito in una zona interessata dalla presenza di attività commerciali ed artigianali (zona 9, industriale-produttiva del Programma di Fabbricazione), frammista a presenze abitative e non lontana a versanti collinari coperti da bosco.

In particolare, per l'ambito in esame non opera il vincolo paesistico-ambientale "generico" in applicazione dell'art. 142, lett. c), del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. (fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini di corsi d'acqua) in quanto, per effetto della delibera della Giunta regionale n. 5900 del 06.12.1985, il torrente Sturla risulta non rilevante ai fini paesistico-ambientali dallo sbocco (nel torrente Lavagna, ndr) sino alla confluenza con il torrente Mezzanego (più a monte e corrispondente alla Valcarnella).

L'impianto interessa per la totalità l'ambito del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, sub Assetto Insediativo, classificato IDMO-A Insediamenti Diffusi - Regime normativo di Modificabilità di tipo A - art. 46 delle relative Norme di Attuazione, che prevede l'utilizzo di SOI. La modifica proposta risulta coerente con il contesto e compatibile con gli indirizzi del P.T.C.P.

Lo stesso (bordo est dell'impianto) risulta invece distante circa mt 300 in linea retta da un Manufatto Emergente (912 F CASTELLO DI VIGNOLO Costruzione moderna su una morfologia tipica di insediamento militare medievale sulla confluenza Cicana-Sturla (da studiare)); la stessa costruzione NON risulta assoggettata da alcun vincolo specifico.

Per completezza di disamina e a motivo che l'impianto confina direttamente con il torrente Sturla, si riferisce che il corso d'acqua si qualifica Corridoio ecologico, e per esso lo stesso PTCP individua l'indicazione di tipo Propositivo PA Percorribilità lungo i corsi d'acqua – art. 30 NTA.

Trattandosi di diverse lavorazioni e diversi quantitativi in medesima area, quanto in oggetto appare compatibile in linea di massima anche a scala territoriale con l'areale, salvo le dovute attenzioni riguardo al Manufatto Emergente; pertanto pare opportuno che il progetto preveda adeguate schermature perimetrali, ossia che:

- non sia arrecato alcun pregiudizio lungo **tutto** il confine dell'impianto con particolare attenzione al lato torrente; si preveda sistematicamente l'utilizzo di barriere vegetate, ad esempio collocando lungo il perimetro essenze sempreverdi rampicanti o siepi arbustive al fine di consentire una mitigazione dell'impatto visivo degli scarrabili impiegati per il trattamento dei rifiuti, sia in prossimità del confine col torrente, sia lungo il lato di valle confinante con la strada provinciale ed ai bordi del tramite carrabile pertinente lo stesso impianto, senza pregiudizio per la sicurezza e le manovre dei mezzi afferenti le lavorazioni di che trattasi; tale dotazione vegetativa sia accompagnata da una planimetria in scala idonea, ricognitiva dell'assetto finora assentito per sminuire l'incidenza con il citato ME e con il previsto PA.

Distinti Saluti.

MP-EA

Il Dirigente
Ing. Alessandro CROCE

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO CROCE
Regione Liguria
Firmato il: 23-06-2021 10:38:11
Certificato valido dal 22-04-2021 al 22-04-2024